

RESPONSABILITÀ DATORE DI LAVORO: INFORTUNIO MORTALE ARCHI SOLLEVATI DA MEZZO MECCANICO

Cassazione Penale Sez. 4 n. 52534 del 17 novembre 2017

Penale Sent. Sez. 4 Num. 52534 Anno 2017

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: SERRAO EUGENIA

Data Udiienza: 09/11/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno - Sez. Distaccata di Montecorvino Rovella aveva dichiarato Toriello Gerardo colpevole del reato previsto dall'art.589, secondo comma, cod. pen. commesso ai danni di Storean Marcel in Bellizzi in data antecedente e prossima al 21 maggio 2007. Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per il diverso reato previsto dall'art.367 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione.

2. Il fatto è stato così accertato nelle fasi di merito: Storean Marcel lavorava presso il cantiere dell'impresa Alba di Toriello Gerardo s.r.l., a latere di un macchinario detto Manitou, quando era stato colpito da archi di forma allungata sollevati da tale mezzo meccanico; le circostanze della morte non erano state messe in discussione dall'imputato, che per occultare il reato aveva trasportato, unitamente al coimputato Toriello Luciano, il cadavere dell'operaio in altra località abbandonandolo in una cunetta per simulare un incidente stradale previo danneggiamento della bicicletta della vittima; l'infortunio si era verificato per l'uso scorretto del sollevatore telescopico, sul cui dispositivo di presa del carico, costituito da forche, erano stati appoggiati gli archi; la caduta era avvenuta mentre gli archi venivano trasportati ad un'altezza superiore ai 30 centimetri da terra previsti dal manuale d'uso senza assicurarne la stabilità; i requisiti di sicurezza dell'operazione non erano stati valutati nel documento della sicurezza aziendale; il mezzo meccanico non presentava difetti di funzionamento ed, al momento dell'infortunio, era manovrato dall'imputato, amministratore unico dell'impresa e datore di lavoro, che doveva caricare gli archi su un diverso macchinario idoneo al loro trasporto per il montaggio nelle serre.

3. Gerardo Toriello propone ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione in relazione alle risultanze documentali e testimoniali circa la condotta dell'imputato; la prova della responsabilità del ricorrente è stata desunta dalle dichiarazioni contraddittorie rese da due informatori (Cirilan Viorel e Raimondi Filippo) nell'immediatezza del fatto; è illogica la valutazione come piena prova delle dichiarazioni rese da uno dei due informatori, laddove nella medesima sentenza si è affermato che quanto dichiarato da persona informata sui fatti può essere utilizzato esclusivamente ai sensi dell'art.500, comma 2, cod. proc. pen. per le contestazioni;

b) violazione di legge in merito alle concause che hanno contribuito al verificarsi dell'evento, avendo il giudice di appello fondato il giudizio di responsabilità sul precetto generale di cui all'art.2087 cod. civ. senza collegare la condotta dell'agente al principio di colpevolezza, trascurando che, a seguito degli accertamenti eseguiti dall'ufficio ISPES, l'unico rilievo mosso all'impresa era l'omesso aggiornamento del corso linguistico per la mano d'opera straniera e l'assenza del box spogliatoio;

c) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sebbene le prove fossero contrastanti ed incerte, l'affermazione di responsabilità fosse basata sulla mera qualità di titolare dell'impresa.

[...]

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

[...]

1.3. Nel ricorso si sovrappongono argomenti inerenti al nesso di causalità (concause dell'evento) al tema della colpa (errore determinato da altri e da circostanza che l'imputato non aveva possibilità di conoscere), ignorando che la Corte di Appello ha analiticamente richiamato i profili di colpa specifica ascrivibili all'imputato quale datore di lavoro (inadeguatezza del documento rischi e sicurezza in relazione alle operazioni di movimentazione dei carichi, omissione di misure organizzative per ridurre al minimo i rischi correlati all'uso del carrello elevatore). I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del motivo di ricorso è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante.

2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte di Appello ha ritenuto, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, che la condotta complessivamente tenuta dall'imputato, improntata all'inquinamento del fatto con frapposizione di ostacoli alla sua ricostruzione e connotata da assenza di resipiscenza, non consentisse di applicare le circostanze attenuanti generiche. Tale valutazione ha, con evidenza, influito anche sul giudizio prognostico funzionale al diniego della sospensione condizionale della pena, corroborato dalla rilevata reiterazione di condotte penalmente rilevanti in materia antinfortunistica, dunque fondato su valutazione discrezionale esente da vizi ed insindacabile in questa sede.

3. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato; segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.